

Relazione

Con il progetto di legge proposto, articolato in tre Capi, la Regione Emilia-Romagna intende attivare nel corso dei prossimi mesi del 2021 e nel 2022 un complesso di interventi urgenti finalizzati a sostenere le imprese agricole ed agroalimentari regionali, nonché altre imprese, specie in alcuni settori che hanno risentito maggiormente delle incertezze collegate all'attuale situazione economica.

Al contempo, vi è la necessità di aggiornare alcune normative di settore, ed in particolare, la composizione del tavolo apistico regionale di cui alla legge regionale n. 2 del 2019 e la disciplina regionale in materia di produzione di sementi di piante allogame e non allogame di cui alla legge regionale n. 2 del 1998 per semplificare i procedimenti ed adeguarli all'assetto delle funzioni collegato al riordino territoriale di cui alla legge regionale n. 13 del 2015.

L'**articolo 1** (*Oggetto e finalità*) definisce l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo.

CAPO I **INTERVENTI SETTORIALI**

Il Capo I è articolato in tre sezioni, la prima dedicata all'attuazione di interventi settoriali nel settore agricolo ed agroalimentare, mentre la seconda è dedicata ad interventi settoriali nel settore terziario e delle infrastrutture, la terza sezione infine prevede la concessione di contributi straordinari per le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri.

Sezione I *Agricoltura*

L'**articolo 2** (*Intervento per la sicurezza del potenziale produttivo nelle aziende agricole*) introduce un intervento per la sicurezza del potenziale produttivo nelle aziende agricole, da attuare in conformità al Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il comma 1, infatti, autorizza la Regione a concedere contributi alle imprese agricole per l'acquisto di sistemi antifurto e antintrusione.

Il comma 2 demanda ad una successiva deliberazione di Giunta regionale la definizione dei criteri di ammissibilità, delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e del relativo ammontare.

Il comma 3 stabilisce infine che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l'esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

L'**articolo 3** (*Intervento a favore delle Associazioni di Organizzazioni di produttori del settore frutticolo*) reca, invece, un intervento volto a sostenere il sistema organizzativo frutticolo regionale, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

In particolare, al *comma 1* è prevista la facoltà per la Regione di concedere contributi per la costituzione e l'avviamento di Associazioni di Organizzazioni di Produttori che perseguano l'obiettivo di concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti.

Il comma 2 precisa che tali contributi potranno essere concessi per un periodo di 36 mesi ed entro cinque anni dalla data del riconoscimento delle Associazioni.

Il comma 3 demanda ad una successiva deliberazione di Giunta regionale la definizione dei criteri di

ammissibilità, delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e del relativo ammontare.

Il comma 4 infine stabilisce che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto un contributo una tantum nel limite massimo di euro 120.000,00 per l'esercizio 2021, di euro 100.000,00 per l'esercizio 2022 e di euro 50.000,00 per l'esercizio 2023.

L'articolo 4 (*Qualificazione e sostegno delle imprese agromeccaniche*) prevede l'istituzione dell'albo regionale delle imprese agromeccaniche e un intervento contributivo a sostegno delle medesime imprese in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Il comma 1 fornisce innanzitutto una definizione di impresa agromeccanica, mentre il comma 2 ne istituisce l'albo regionale, la cui disciplina è demandata ad una successiva deliberazione di Giunta regionale.

Il comma 3 autorizza la Regione a concedere contributi a dette imprese per l'acquisto di macchine ed attrezzature di precisione.

Il comma 4 demanda ad una successiva deliberazione di Giunta regionale la definizione dei criteri di ammissibilità, delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e del relativo ammontare.

Il comma 5 stabilisce infine che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3 è disposto per l'esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

L'articolo 5 (*Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso*) introduce misure di intervento a sostegno della coltivazione del riso in conformità al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Il comma 1 stabilisce in particolare che la Regione è autorizzata, per la campagna 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, con uso di sementi certificate.

I commi 2 e 3 demandano ad una successiva deliberazione di Giunta regionale l'individuazione dei criteri di ammissibilità, delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e del relativo ammontare, nonché la definizione della tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo.

Il comma 4 prevede che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione.

Il comma 5 infine stabilisce che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l'esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

L'articolo 6 (*Misure di sostegno a favore della produzione della "Pera dell'Emilia-Romagna" IGP*) prevede misure di sostegno a favore della produzione della "Pera dell'Emilia-Romagna" IGP in conformità al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Il comma 1 infatti autorizza la Regione, per l'annualità 2022, a concedere aiuti per compensare le spese sostenute dalle imprese agricole per l'accertamento del rispetto del disciplinare per la coltivazione della "Pera dell'Emilia-Romagna" IGP.

Il comma 2 affida alla Giunta regionale la definizione dei criteri di ammissibilità, delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e del relativo ammontare.

Il comma 3 stabilisce che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione.

Il comma 4 infine prevede che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l'esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 600.000,00.

L'articolo 7 (*Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli*) reca interventi di promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli, finalizzati al

miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli e alla valorizzazione delle produzioni agricole locali in conformità del regionale in conformità e secondo i limiti posti stabiliti dal regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Il comma 1 stabilisce che la Regione sostiene la realizzazione di aree riservate alla vendita diretta di prodotti agricoli in spazi pubblici dedicati.

Il comma 2, in particolare, autorizza la Regione a concedere contributi ai Comuni per interventi di recupero di edifici e spazi aperti dismessi di proprietà pubblica ed interventi di acquisto e installazione di impianti, attrezzature e dotazioni legati all'attuazione dei mercati per la vendita diretta.

Il comma 3 demanda ad una successiva deliberazione di Giunta regionale la definizione dei criteri di ammissibilità e delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti.

Il comma 4 stabilisce infine che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2 è disposto per l'esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

L'articolo 8 (*Intervento straordinario per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie*) prevede, un intervento straordinario per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie, volto a contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua.

Il comma 1, nello specifico, stabilisce che la Regione, per gli anni 2021 e 2022, concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna.

Il comma 2 rinvia ad un apposito atto di Giunta regionale la definizione dei criteri, delle tipologie di spesa oggetto di rendicontazione e le modalità di erogazione delle somme.

Il comma 3 stabilisce infine che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto un contributo una tantum nel limite massimo di euro 400.000,00 per l'esercizio 2021 e di euro 600.000,00 per l'esercizio 2022.

Sezione II

Economia della Conoscenza ed Infrastrutture

Le diverse misure di contenimento della pandemia di COVID-19 adottate dagli Stati membri, come il distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, hanno avuto ed hanno tuttora un impatto immediato nel mercato, sia sul versante della domanda che dell'offerta di beni e servizi, penalizzando imprese che operano in diversi settori, tra i quali quello del trasporto aereo, quello degli eventi sportivi e del turismo, nonché delle attività commerciali legati agli stessi.

Gli articoli 9 e 10 sono volti, in particolare, a dare un sostegno alle imprese che si occupano:

- della gestione aeroportuale e della manutenzione degli aeromobili operanti nell'ambito aeroportuale di Forlì, a fronte delle difficoltà affrontate a causa delle riduzioni dei voli conseguenti all'introduzioni delle limitazioni dovute al contenimento della pandemia da COVID-19, verificatesi proprio in concomitanza alla previsione di riapertura dell'aeroporto di Forlì;

- della infrastrutturazione e gestione dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola a seguito delle difficoltà affrontate a causa della impossibilità di far partecipare il pubblico pagante alle manifestazioni che si sono svolte nell'impianto durante la pandemia da COVID-19 nell'anno in corso, in primis Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna Gran Premio dell'Emilia-Romagna.

Gli aiuti da concedere sono quindi finalizzati a compensare finanziariamente le conseguenze economiche avverse derivanti dai mancati ricavi e dalle spese aggiuntive causate dalla pandemia in particolari settori che maggiormente ne hanno subito gli effetti.

L'articolo 9 (*Misure a sostegno dell'ambito aeroportuale di Forlì*) istituisce e disciplina la misura. *Il comma 1* autorizza la Regione a concedere contributi nell'ambito degli strumenti del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto adottato dalla Commissione Europea per sostenere l'economia nel contesto della Pandemia di COVID-19" e specificatamente nell'ambito delle misure di aiuti di importo limitato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e dell'art. dal 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed individua i beneficiari che sono riconducibili alle imprese operanti nell'Aeroporto di Forlì.

Al comma 2 è definito il limite del 75% di contribuzione alle spese di investimento necessarie al rilancio delle attività delle imprese beneficiarie da queste sostenute nelle annualità 2021 e 2022.

Il comma 3 prevede il limite massimo di concessione dei contributi corrispondenti a euro 3.000.000,00 di cui euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2021 ed euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2022. *Al comma 4* è previsto il rinvio ad una deliberazione di Giunta regionale per la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità operative di concessione del contributo.

L'articolo 10 (*Misure a sostegno dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola*) istituisce e disciplina la misura.

Il comma 1 quantifica l'importo massimo complessivo nel limite di euro 1.273.000,00 che la Regione può concedere per il 2021, come contributo nell'ambito degli strumenti del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto adottato dalla Commissione Europea per sostenere l'economia nel contesto della Pandemia di COVID-19" e specificatamente nell'ambito delle misure degli aiuti di importo limitato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e dell'art. 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, al beneficiario identificato in CON.AMI Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale, con sede ad Imola, a cui compete l'infrastrutturazione e la gestione dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Al comma 2 è previsto che i contributi di cui al comma 1 concorrono a coprire i costi sostenuti nel 2021 per l'organizzazione di Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna Gran Premio dell'Emilia-Romagna, presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico.

Al comma 3 è previsto il rinvio ad una deliberazione di Giunta regionale per la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità operative di concessione del contributo.

L'articolo 11 (*Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 40 del 2002*) prevede la modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2002 che ha come obiettivo quello di consentire alla Regione di erogare contributi alle imprese del settore turismo che attivano finanziamenti destinati al miglioramento delle strutture ricettive, sia alberghiere, sia all'aria aperta, gestite in forma imprenditoriale. La possibilità di concedere questa tipologia di contributi regionali dà alla Regione la possibilità di aderire a progetti nazionali o sovranazionali a favore delle imprese, quali l'operazione quadro "Italian regions EU blending programme" attivata dalla Banca Europea degli Investimenti, nei quali a una provvista privata (bancaria), oppure mista pubblica e privata, si affianca un contributo regionale per l'abbattimento dei costi dei finanziamenti.

Sezione III

Contributi straordinari per le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri

L'articolo 12 (*Contributo straordinario alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì*) dispone *nel comma 1*, a favore della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, lo stanziamento di un contributo straordinario nel limite massimo di 100.000,00 euro per l'anno 2021 al fine di contribuire alla

realizzazione di eventi culturali, iniziative informative, letterarie ed educative dedicate allo studio e alla celebrazione della figura e del lascito di Dante Alighieri, in occasione del settimo centenario della sua morte. Il legame con la città di Forlì si spiega in ragione del fatto che, nell'autunno del 1302 all'inizio dell'esilio durato quasi vent'anni, il Sommo Poeta trovò rifugio a Forlì, presso gli Ordellaffi, signori ghibellini della città, tornandovi occasionalmente anche in seguito. Dante si spense a Ravenna il 13 settembre 1321.

Il comma 2 demanda alla Giunta regionale la determinazione, con un proprio atto, delle modalità per la concessione e l'erogazione del contributo, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

L'**articolo 13** (*Contributo straordinario per la produzione cinematografica*) prevede al comma 1 la concessione di un contributo per la realizzazione di un'opera cinematografica. Sempre al fine di sostenere iniziative di rilevante valore culturale realizzate in occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, la Regione Emilia-Romagna intende sostenere la realizzazione del film "Dante" del regista Pupi Avati, tra i più importanti ed acclamati maestri del cinema italiano. Il film, coprodotto dalla società Duea Film S.p.A. e da RAI Cinema S.p.A., rappresenta un'occasione straordinaria per onorare e celebrare la figura di Dante Alighieri attraverso l'arte cinematografica del grande regista bolognese. Il progetto produttivo, cui Pupi Avati ha lavorato lungamente, intende far conoscere il Poeta, il tempo e il territorio in cui visse l'esilio, attraverso il cinema, con un linguaggio in grado di dare una lettura non scontata e al di fuori dei consueti canali accademici e scolastici. Il comma 2 prevede che la Giunta regionale definisca le modalità di concessione ed erogazione del contributo a favore della società Produzione Duea Film S.p.A., nel limite massimo di 120.000,00 euro, per l'esercizio 2021.

CAPO II **MODIFICHE a LEGGI REGIONALI**

Il Capo II reca una serie di modifiche alla legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18) e alla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 2 (Norme per la produzione di sementi di piante allogame e non allogame. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 30).

In particolare, l'**articolo 14** *modifica l'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2019.*

Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2019, modificando la composizione del tavolo apistico regionale mentre al *comma 2* vengono soppressi due incisi riferiti *al comma 3* del medesimo articolo relativamente "all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e ai Servizi veterinari delle Aziende USL" che sono assorbiti nel comma 1.

L'**articolo 15** apporta alcune *modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 1998* volte a rendere più celeri i procedimenti relativi all'approvazione dei programmi di coltivazione dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori, in considerazione anche dell'utilizzo di un apposito programma informatico che consente la georeferenziazione delle particelle. Viene infatti introdotta la facoltà di presentare un programma di variazione e vengono ridotte le ipotesi di acquisizione del parere del Comitato tecnico-scientifico sulla produzione di sementi di piante allogame e non allogame.

L'**articolo 16** *modifica l'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 1998* per ampliare le funzioni del dirigente regionale rispetto alle modifiche di cui all'articolo 2 e per rendere maggiormente incisivo l'intervento preventivo della Giunta regionale in materia di danni alla produzione sementiera locale di cui al *comma 3*.

L'**articolo 17** *interviene sull'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 1998*, adeguando la composizione del Comitato tecnico-scientifico alle modifiche istituzionali che hanno coinvolto gli organi di controllo nazionali e al mutato assetto delle funzioni in materia di agricoltura disposto con la legge regionale n. 13 del 2015.

Gli **articoli 18 e 19**, *modificando gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 2 del 1998*, superano l'originaria ripartizione delle funzioni di vigilanza e controllo tra Regione, Province e Comunità montane conferendo tali funzioni alla Regione, al fine di adeguare l'esercizio delle stesse al nuovo assetto di cui alla citata legge regionale n. 13 del 2015.

L'**articolo 20** *apporta alcune modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 1998*, relativo alle sanzioni amministrative, rendendolo coerente con le innovazioni apportate all'articolo 2 della medesima legge regionale n. 2 del 1998. Al primo comma dell'articolo 7, viene aggiornata la sanzione amministrativa pecuniaria tramite conversione dei relativi importi da lire in euro e viene ridotto da 30 a 15 giorni il termine entro il quale è possibile presentare il programma di coltivazione o di variazione. Anche il comma 2 viene riformulato con lo scopo di adeguarlo alle modifiche di cui all'articolo 2 in ordine alla presentazione delle intenzioni, del programma di coltivazione o di variazione.

CAPO III ***DISPOSIZIONI FINALI***

Il Capo III contiene le disposizioni finali del progetto di legge.

L'**articolo 21** (*Norma finanziaria*) fa riferimento alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente progetto di legge e all'autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con variazioni di bilancio.

L'**articolo 22** (*Entrata in vigore*) dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.